

Centro Studi Cafasso

Consulenza Amministrativa del Lavoro

80122 Napoli - Viale A. Gramsci, 15 - Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404414

Napoli, 20 gennaio 2004

Circolare informativa n° 4/2004

A tutte le Aziende assistite
Loro sedi

“Riforma Biagi” – Il distacco di manodopera secondo l’interpretazione del Ministero del Lavoro.

Come è ben noto, il D.Lgs. 276/03 di attuazione della legge 30/03 (Riforma Biagi) all’art. 30 aveva, per la prima volta nel nostro panorama normativo, introdotto la formulazione del cosiddetto distacco di manodopera.

Dall’attenta lettura del dettato normativo non sembravano esserci dubbi su di una formulazione di tale istituto in maniera abbastanza semplicistica laddove i presupposti, ben enucleati, non dovessero interagire in un ambito predefinito ma fossero aperti e tesi alla sola tutela e salvaguardia dei livelli occupazionali.

Si sarebbe trattati, infatti, di tutelare e salvaguardare quei lavoratori resisi esuberanti alle esigenze di una impresa che, per effetto dell’istituto del distacco, poteva evitarne il licenziamento e tutte le procedure ad esso connesse con il mantenimento, agli stessi lavoratori, di tutti gli status contrattuali, contributivi e retributivi in godimento alla data del distacco stesso.

È pur vero che la prassi consolidata in subiecta materia aveva visto il Dicastero del Lavoro esprimersi nel senso che l’istituto del distacco fosse ritenuto accettabile solo per le imprese appartenenti allo stesso gruppo imprenditoriale.

Ma la norma di cui al D.Lgs. 276/03 tale limitazione non la poneva!

Proprio l’intervenuta abrogazione della legge 1369/60 (Divieto di intermediazione di manodopera) poteva far ritenere che il processo di semplificazione e deburocratizzazione amministrativa avesse toccato anche questa materia da sempre contorta e per certi versi controversa.

Purtroppo il Ministero, con propria circolare, di certo dal contenuto discutibile, ha spento tutti quegli entusiasmi.

Ha infatti confermato che, benchè frutto di una innovazione legislativa che di diritto e per la prima volta, entra nel nostro panorama di riferimento, **la novella legislativa, a parere dello stesso Dicastero, si inserisce in un unico contesto laddove l’istituto del distacco sarebbe praticabile solo all’interno di imprese facenti capo allo stesso gruppo, ferme ed impregiudicate tutte le prescrizioni che, ritenute non rilevanti dallo stesso Dicastero, non sono state toccate da questa interpretazione, ripetesi restrittiva e che certamente riteniamo farà tanto discutere.**

Con i più cordiali saluti.

Centro Studi Cafasso